

Inps – Determinazione dell'importo per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali

5 Febbraio 2018

In relazione alle norme che hanno parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi del D.Lgs. n. 8/16, attuativo della L. n. 67/14, l'Inps, con l'allegato messaggio n. 437/18, ha fornito i chiarimenti ai fini della corretta identificazione dell'arco temporale per il calcolo della soglia minima di omissione, pari a 10.000,00 euro, che consente di determinare l'applicazione delle sanzioni penali.

A tal riguardo, si ricorda che: per le ipotesi di omessi versamenti di importi superiori ad euro 10.000,00 annui è prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032; per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia, nei confronti del datore di lavoro è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.

La questione interpretativa afferente la corretta determinazione del suddetto importo, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata oggetto dell'allegata informazione provvisoria n. 1, N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, emanata dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione che hanno chiarito che: "nell'individuazione dell'importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell'anno precedente - novembre dell'anno in corso)".

[31372-Corte Suprema Cassazione_Informazione Provvisoria.pdf](#)[Apri](#)

[31372-Inps Messaggio 437 del 31-01-2018.pdf](#)[Apri](#)